

FALL. 10/2022

R.IST.FALL. 19/2022

CRON. 438/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
 UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alberto Caprioli | Presidente |
| - dott. Alessandro Nasti | Giudice |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della CO & FE S.R.L. (C.F. 01573590559), con sede in Amelia (TR), Piazza XXI Settembre 13;

Letto il ricorso presentato dal creditore LUCIANO SABATINI ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 13.4.2022;

constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato alla trattazione del procedimento prefallimentare (notificazione che, stanti l'esito negativo del tentativo effettuato dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal Registro delle imprese e l'irreperibilità di quest'ultima presso la sede attualmente indicata nel medesimo Registro, si è perfezionata in data 4.5.2022 con il deposito dell'atto nella Casa comunale di Amelia ai sensi dell'art. 15, co. 3, l.f., norma la cui legittimità costituzionale è stata da ultimo confermata da Corte Cost. 162/2017, Corte Cost. 146/2016, Cass. 16447/2017 e Cass. 26333/2016; sulla sufficienza dell'attestazione di cancelleria in merito alla circostanza dell'impossibilità di eseguire in via telematica la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, v. Cass. 27539/2019 e Cass. 8014/2017), non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 19.5.2022;

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (da identificarsi con il luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 5688/2015, Cass., SS.UU., 15872/2013, Cass., SS.UU., 5945/2013, Cass. 3945/2019, Cass. 18200/2018, Cass. 15959/2018, Cass. 26491/2017, Cass. 20938/2016, Cass. 23719/2014, Cass. 19147/2012, Cass. 14676/2012, Cass. 12557/2012 e Cass. 6886/2012) sita in Amelia (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento;

rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., applicabile al ricorrente nel procedimento prefallimentare (v. App. Brescia, 21 agosto 2014, in www.ilcaso.it, Trib. Milano, 23 novembre 2017, in www.ilcaso.it, Trib. Terni, 22 marzo 2012, in www.unijuris.it, Trib. Mantova, 27 gennaio 2011, in www.ilcaso.it, Trib. Modena, 2 ottobre 2009, in *Il fallimento*, 2010, 120, e Trib. Roma, 18 giugno 2008, in *Il fallimento*, 2008, 1202);



ritenuto che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta da un decreto ingiuntivo n. 131/2021 emesso dal Tribunale di Terni l'11.11.2021 dichiarato esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c. il 9.2.2022 (va sottolineato, al riguardo, che la legittimazione a proporre ricorso ex art. 6 l.f. non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: v. Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 21 gennaio 2013 e Trib. Monza, 8 maggio 2012, entrambe in www.ilcaso.it);

rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (v. la visura camerale in atti; sul tema v. Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014);

considerato che la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, l.f., inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento prefallimentare (v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010);

ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice (inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, dall'esito negativo del pignoramento eseguito l'8.3.2022, dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dal Registro delle Imprese (circostanza che emerge dalla relazione di notificazione resa dall'Ufficiale giudiziario in data 4.5.2022, in cui si legge che *"non avendo rinvenuto alcuno presso il locale della destinataria, essendo un distributore automatico di bevande e snack"*); dall'omesso deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2018 (v. la visura camerale in atti; sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, risultante dalla documentazione in atti (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Trieste, 18 novembre 2013, in www.unijuris.it);

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (v. la stessa Cass. 16683/2018, nonché Cass. 17216/2021, Cass. 18997/2017, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012 e Cass. 17116/2011) è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 15, co. 9, l.f., non rilevando la circostanza che l'entità del credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia (v. Cass. 26926/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016 e Cass. 25961/2011, nonché App. Catanzaro, 24 luglio 2013 e App. L'Aquila, 14 febbraio 2012, entrambe in www.ilcaso.it);



precisato che il termine di centoventi giorni entro il quale, a norma dell'art. 16, co. 1, n. 4, l.f., deve essere tenuta l'adunanza per l'esame dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 l. 742/69 (v. Cass. 12960/2012);

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 l.f.,

DICHIARA

il fallimento di CO & FE S.R.L., con sede in Amelia (TR), Piazza XXI Settembre 13;

NOMINA

giudice delegato alla procedura la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;

NOMINA

curatore l'avv. CIOTTI FUTURA (la quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, e dall'art. 2, co. 1, d.lgs. 54/2018);
- 2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;
- 3) a comunicare al Registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della presente procedura), nonché, entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico, i dati di cui all'art. 29, co. 6, del d.l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;
- 4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f. (salva la possibilità che, su istanza dello stesso curatore, il giudice delegato autorizzi in via eccezionale – anche in base allo stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla natura, alla quantità e al presumibile valore dei beni da inventariare – la redazione dell'inventario senza l'assistenza del cancelliere);
- 5) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co. 1 della suddetta disposizione (come novellato dall'art. 6 del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), il mancato rispetto del predetto termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;
- 6) a presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
- 7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l.f.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, presso la cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale;

STABILISCE



il giorno 22/09/2022, ore 09:45, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l.f, avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 l.f.;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f..

Così deciso nella camera di consiglio del 20/05/2022.

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

Il Presidente
(*dott. Alberto Caprioli*)

